Protocollo 0001845/2018 del 12/03/2018

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Scientifico "Camillo Golgi"
Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

REGOLAMENTO

UTILIZZO

LABORATORIO

Fisica **(SEDE)**

Documento informatico firmato digitalmente da Dott. Alessandro Papale ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059
e-mail: bsps03000p@istruzione.it - PEC: bsps03000p@pec.istruzione.it

Il presente regolamento definisce le modalità da adottare per le attività didattiche in laboratorio.

Scopo principale è quello di garantire uno standard che consenta la piena tutela della salute e della sicurezza nello svolgimento dell'attività didattica, favorendo la conoscenza degli elementi di pericolo esistenti nel laboratorio con l'obiettivo di prevenire i rischi che possono derivarne.

Il laboratorio è un luogo di lavoro e pertanto è soggetto alle norme del D. Lgs 81/08 sulla prevenzione e la sicurezza sul lavoro.

Nelle attività di laboratorio, in relazione alle funzioni al momento esplicate, gli studenti sono assimilati ai lavoratori e il personale docente assume la funzione di preposto alla sicurezza sul lavoro.

In considerazione dell'importanza dell'approccio laboratoriale e sperimentale per l'apprendimento della Fisica e per l'acquisizione del pensiero critico scientifico, è incentivato l'utilizzo del Laboratorio di Fisica della sede centrale da parte di tutte le classi di tutti gli indirizzi, nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto della specificità della strumentazione disponibile.

Il laboratorio di Fisica della sede centrale di Via Folgore è adatto soprattutto alla realizzazione di esperimenti di fisica a carattere dimostrativo e storico, in particolare su argomenti di elettromagnetismo, ottica, fisica moderna; le caratteristiche degli spazi e degli arredi lo rendono invece meno adatto alla conduzione di attività sperimentali di gruppo da parte degli studenti. Nonostante la ristrettezza degli spazi, lavori sperimentali di gruppo svolti direttamente da parte degli studenti sono comunque possibili; in tal caso è necessario che il docente della classe e l'assistente tecnico prestino però molta attenzione al rispetto delle norme di sicurezza, alle precauzioni sull'utilizzo delle attrezzature, alla posizione e agli spostamenti degli studenti. Va infatti tenuto presente che nel Laboratorio di Fisica, per il particolare tipo di operazioni che vi si eseguono e per la particolarità delle attrezzature, è sempre da temere il pericolo di infortuni.

Il Laboratorio di fisica della sede centrale è patrimonio comune e pertanto si raccomanda il rispetto e la tutela del materiale e delle attrezzature, indispensabili per mantenerne la piena efficienza e per il loro utilizzo. La cura e il buon funzionamento del laboratorio sono affidate al senso di responsabilità degli utenti e atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Tutti i docenti che utilizzano il laboratorio sono pregati di leggere questo regolamento agli studenti all'inizio di ogni anno scolastico, spiegando le motivazioni che stanno alla base delle regole in esso contenute.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Alessandro Papale

Art. 1 – DOCENTE RESPONSABILE

1. All'inizio dell'anno scolastico viene individuato un docente responsabile del Laboratorio di Fisica della sede centrale, scelto tra gli insegnanti di Fisica.

2. Il docente responsabile sovrintende alle attività dell'assistente tecnico, i cui compiti riguardano il funzionamento dei laboratori, la manutenzione, l'acquisizione dei materiali e la loro custodia.

3. Insieme all'assistente tecnico, il docente responsabile definisce la collocazione delle attrezzature negli armadi, programma le attività di manutenzione sulle attrezzature, individua le modalità di setup delle apparecchiature per gli esperimenti più complessi, cura la disponibilità delle istruzioni d'uso di apparecchiature e strumenti.

4. Tenendo conto delle esigenze didattiche e delle specifiche richieste formulate dagli insegnanti di Fisica, il docente responsabile redige le richieste di acquisto dei materiali consumabili e di facile consumo e predispone le richieste di acquisto di nuove attrezzature, con il supporto dell'assistente tecnico designato.

Art. 2 – SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'UTILIZZO DEL LABORATORIO – ACCESSO E UTILIZZO DEL LABORATORIO

1. Nel rispetto del presente regolamento, l'accesso al Laboratorio è consentito esclusivamente:

- **a.** Ai Docenti di Fisica dell'Istituto
- **b.** all'Assistente Tecnico designato
- **c.** a classi o a gruppi di studenti accompagnati da un docente di Fisica
- **d.** ad altri soggetti di volta in volta autorizzati ed accompagnati da un docente di Fisica o dall'assistente tecnico designato
- **e.** ai collaboratori scolastici addetti alle pulizie.

2. I docenti di Fisica e l'assistente tecnico designato hanno libero accesso al Laboratorio, nei limiti e nel rispetto di quanto indicato al successivo Articolo.

3. Classi o gruppi di studenti possono accedere al Laboratorio solo se accompagnate da un docente di Fisica. Non è consentito l'accesso al Laboratorio di Fisica a classi accompagnate da docenti di altre discipline, in quanto nel Laboratorio sono comunemente montate apparecchiature costose e pericolose, la cui manipolazione richiede una specifica competenza e una specifica formazione in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro. Durante la presenza in Laboratorio degli studenti deve sempre essere presente un docente di Fisica.

4. Per l'effettuazione delle pulizie, possono accedere al Laboratorio i soli collaboratori scolastici appositamente designati, che abbiano avuto specifica istruzione sulle

operazioni da effettuare negli spazi del Laboratorio. Le operazioni di pulizia devono riguardare esclusivamente superfici ed oggetti generici (pavimento, i banchi, lavagne, finestre, ecc.). In nessun caso i collaboratori scolastici devono pulire, maneggiare o toccare apparecchiature, sia montate sui banconi, sia disposte in armadi e ripiani. A tale proposito, si precisa che la pulizia delle apparecchiature, richiedendo specifici accorgimenti, rientra nelle responsabilità di manutenzione e cura in capo all'assistente tecnico designato.

5. Oltre a chi indicato ai precedenti punti 2., 3. e 4., altri soggetti possono di volta in volta essere autorizzati ad accedere al Laboratorio dal responsabile, dall'assistente tecnico designato o da un docente di Fisica. Durante la presenza in Laboratorio di soggetti autorizzati deve essere comunque garantita la presenza di un docente di Fisica o dell'assistente tecnico designato. L'autorizzazione è annotata sulla piattaforma di "registro elettronico" nelle modalità indicate al successivo Art. 3, punto 4.

6. In occasione degli "Open Day" o di manifestazioni analoghe, l'accesso al Laboratorio è consentito al pubblico, secondo le modalità specifiche che sono precisate in apposito documento.

7. È tassativamente esclusa la possibilità di utilizzare il Laboratorio per attività generiche e non riconducibili all'insegnamento/apprendimento della Fisica quali ad esempio riunioni, colloqui, visioni generiche di filmati, eccetera, se non su espressa autorizzazione scritta da parte della Presidenza.

Art. 3 – ORARI DI ACCESSO E APERTURA DEL LABORATORIO

1. Il Laboratorio è utilizzabile sia in orario curricolare mattutino, sia nelle ore pomeridiane di apertura della sede centrale di Via Folgore, durante il calendario di apertura dell'Istituto.

2. Quando il Laboratorio non è utilizzato, la sua porta esterna deve essere chiusa a chiave.

3. Le chiavi di accesso al Laboratorio sono depositate in Presidenza e presso il centralino. Una copia delle chiavi è inoltre a disposizione dell'assistente tecnico designato.

4. Durante l'orario di servizio dell'assistente tecnico designato, l'apertura e la chiusura della porta del Laboratorio è responsabilità dell'assistente tecnico stesso. Negli orari in cui l'assistente tecnico non è in servizio, il docente di Fisica che utilizza il Laboratorio è responsabile dell'apertura e della chiusura.

Art. 4 – UTILIZZO DEGLI SPAZI DEL LABORATORIO

1. Gli spazi del Laboratorio, contenendo strumentazioni e apparecchiature costose e potenzialmente pericolose, non sono assimilabili agli altri spazi operativi dell'istituto. È pertanto tassativamente esclusa la possibilità di utilizzare il Laboratorio per attività

generiche quali ad esempio riunioni, colloqui, visioni generiche di filmati, eccetera, se non su espressa autorizzazione scritta da parte della Presidenza.

2. Gli spazi, gli armadi e gli elementi di arredo del Laboratorio servono per mantenere e conservare in modo ordinato e razionale le attrezzature, la strumentazione e i materiali necessari per la conduzione di attività sperimentali. È pertanto tassativamente esclusa la possibilità di depositare nel Laboratorio materiali e strumenti generici, non riferibili alle attività sperimentali, quali ad esempio cancelleria, dispositivi elettrici ed elettronici non necessari al Laboratorio, elementi di arredo inutilizzati, eccetera. È responsabilità dell'assistente tecnico far sì che quanto indicato al presente punto venga rispettato e garantire che le attrezzature e i materiali di laboratorio siano sempre disponibili, riposti in modo ordinato.

Art. 5 – PRENOTAZIONI DEL LABORATORIO, REGISTRO DELLE PRESENZE E UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI "REGISTRO ELETTRONICO"

1. La piattaforma di "registro elettronico" attualmente in uso alla scuola fornisce una specifica funzionalità di agenda, che, per il Laboratorio, è utilizzata con due scopi:

- **a.** consentire una puntuale registrazione delle persone presenti nel Laboratorio, che risulta necessaria in considerazione della presenza di apparecchiature costose e pericolose (registro delle presenze)
- **b.** consentire una corretta programmazione dell'utilizzo del Laboratorio (programma di accesso).

In considerazione di quanto indicato alla lettera **a.**, è precisato che le registrazioni devono essere effettuate in modo da poter essere utilizzate in caso di eventi quali incidenti, infortuni, danneggiamento o sottrazione delle apparecchiature.

2. Il docente di Fisica che intenda utilizzare il Laboratorio con una classe o con un gruppo di studenti è tenuto a prenotare l'aula, tramite l'apposita funzione della piattaforma informatica di "registro elettronico". In considerazione di quanto indicato al precedente punto 1., lettera a., è indispensabile che, all'atto della prenotazione, il docente indichi esplicitamente la classe o il gruppo di studenti che, nell'ora prenotata, avranno accesso al Laboratorio, utilizzando il campo "UTILIZZATORE" della maschera di inserimento. La prenotazione del Laboratorio è necessaria anche nel caso in cui il docente di Fisica intenda recarsi in laboratorio senza classi allo scopo di studiare o provare il setup di particolari esperimenti; in tal caso il campo "UTILIZZATORE" dovrà essere valorizzato con la voce "Utilizzo generico".

3. Se la prenotazione è effettuata con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di utilizzo richiesta, il docente di Fisica può specificare l'attività che intende effettuare e indicare quali setup sperimentali richiede siano allestiti dall'assistente tecnico, specificandolo nel campo "NOTE" della maschera d'inserimento. La prenotazione va a buon fine a condizione che, per l'ora o le ore richieste, il Laboratorio

non risulti già prenotato da un altro docente di Fisica.

4. Anche se non ha provveduto a prenotarne l'uso con l'anticipo di almeno due giorni lavorativi, il docente di Fisica può comunque accedere al Laboratorio, con una classe, con un gruppo di studenti o da solo, se questo non risulta occupato da altri docenti, senza però poter richiedere l'allestimento di apparecchiature.

5. Allo scopo di evitare l'accaparramento del Laboratorio da parte di singoli docenti o classi a discapito di altri, è stabilito che le prenotazioni in orario curricolare non possano essere fatte con eccessivo anticipo. Nel caso di attività che coinvolgano classi o gruppi di studenti, l'anticipo non può essere superiore a due settimane rispetto alla data richiesta; nel caso di attività senza studenti (registrate come "Utilizzo generico") l'anticipo non può essere superiore a una settimana.

6. Come indicato al precedente **Art. 5** punto **2.**, il responsabile del Laboratorio, l'assistente tecnico designato e ogni docente di Fisica hanno facoltà di autorizzare l'accesso al Laboratorio, in ore regolarmente prenotate. In tal caso, all'atto della prenotazione deve essere annotato sulla piattaforma di "registro elettronico" il nominativo della persona autorizzata, nel campo "NOTE".

ART. 6 – NORME GENERALI DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE, DEI MATERIALI E DEGLI IMPIANTI

1. Tutti gli strumenti, le attrezzature e i materiali necessari per la realizzazione di un'esperienza devono essere impiegati esclusivamente per l'uso, nel rispetto dei limiti e delle modalità specifiche di costruzione.

2. La progettazione e la conduzione di qualsiasi attività devono avvenire nel rispetto delle norme sulla sicurezza e tenendo conto dei rischi specifici connessi all'uso delle particolari attrezzature. Pertanto, il docente o l'assistente tecnico che allestisce il setup di un esperimento è tenuto a prendere visione della documentazione allegata alla strumentazione da utilizzare, in particolare per quanto concerne la conduzione in sicurezza delle esercitazioni.

3. Il docente che, per la conduzione di uno specifico esperimento, intenda integrare l'attrezzatura del Laboratorio con strumenti personali non in dotazione, è tenuto a verificare preliminarmente la documentazione della strumentazione personale in riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza. Deve inoltre verificare preliminarmente che l'impiego della propria strumentazione risulti compatibile con l'attrezzatura del Laboratorio e non ne pregiudichi l'integrità.

4. A tutti gli utilizzatori dei laboratori è richiesta la massima cura nell'uso delle attrezzature.

5. Di norma è vietato prelevare materiali o attrezzature dal Laboratorio. Nel caso in cui un docente, per motivi didattici, intenda trasferire temporaneamente un particolare strumento o oggetto dal Laboratorio a un altro spazio (il Laboratorio della succursale o

un'aula), deve richiederne preliminarmente l'autorizzazione al responsabile del Laboratorio o all'assistente tecnico designato. L'assistente tecnico designato tiene un registro degli oggetti e degli strumenti temporaneamente spostati dal Laboratorio, nel quale sono annotati il richiedente, l'oggetto, la data del trasferimento, il nome di chi autorizza il trasferimento (docente responsabile o assistente tecnico), la data prevista di riconsegna, la data effettiva di riconsegna. A ciascuna registrazione "in uscita" e "in rientro" sono apposte le firme del richiedente e del soggetto che ha autorizzato il trasferimento temporaneo

ART. 7 – NORME SPECIFICHE CONCERNENTI ESPERIENZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE

1. Tutti coloro che svolgono attività sperimentale in laboratorio sono tenuti a seguire le seguenti disposizioni:

a. usare gli strumenti e le attrezzature solo per le funzioni e nei limiti per i quali sono stati progettati e costruiti, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni e alle specifiche contenute nei manuali a corredo degli strumenti stessi; in caso di mancanza di tali specifiche è vietato utilizzare le attrezzature;

b. maneggiare con estrema cura tutte le attrezzature in vetro o potenzialmente pericolose, quali lame, cacciaviti, utensili meccanici in genere;

c. maneggiare con estrema cura le attrezzature ad alta tensione (generatore di Van de Graaff, generatore 0-10 kV, ecc.) avendo cura di utilizzare gli appositi cavi di connessione, di effettuare correttamente i collegamenti di terra, distanziando opportunamente gli elementi posti sotto tensione dai corpi delle persone, oggetti metallici, acqua, ecc.

d. realizzare o modificare qualsiasi connessione elettrica esclusivamente a tensione disinserita;

e. munirsi di guanti atermici o di altro adeguato dispositivo protettivo individuale per maneggiare corpi ad elevata temperatura;

f. muovere tutti i materiali ad elevata temperatura esclusivamente entro la superficie del banco di lavoro;

g. indossare strumenti di protezione della vista ed evitare di osservare direttamente le sorgenti di radiazione coerente ad alta energia (LASER);

h. mantenersi ad adeguata distanza dagli oggetti potenzialmente in grado di generare radiazioni ionizzanti;

i. in caso di insorgenza di malfunzionamenti elettrici (fumo, odori sospetti) disinserire la tensione di alimentazione della rete mediante gli appositi sezionatori;

j. in caso di principio di incendio, non spegnere con acqua, ma utilizzare gli appositi estintori a polvere.

ART. 8 – CONDUZIONE DI ESPERIENZE ED ESERCITAZIONI DA PARTE DAGLI STUDENTI: RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE

1. Le caratteristiche e gli spazi del Laboratorio lo rendono adatto soprattutto alla conduzione di esperienze dimostrative e meno ad attività ed esercitazioni di gruppo condotte da studenti. È tuttavia ammesso anche quest'ultimo tipo di impiego a condizione che il docente di Fisica organizzi le attività con particolare attenzione alla sicurezza e nel pieno rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

2. Prima di proporre esercitazioni o attività agli studenti, il docente è tenuto a prendere visione della documentazione allegata alla strumentazione da utilizzare, in particolare per quanto concerne la conduzione in sicurezza delle esercitazioni, e ad informare gli studenti sulle procedure da seguire per evitare i rischi specifici in relazione all'attività proposta.

3. Durante le esercitazioni, il docente deve garantire che ciascun gruppo disponga di adeguato spazio e che ogni gruppo sia adeguatamente separato dagli altri, in modo da evitare interferenze e intralci che possano provocare urti, danneggiamento di materiali, cadute o infortuni. Si suggerisce di evitare gruppi costituiti da più di quattro studenti e di limitare a quattro il numero massimo di gruppi impegnati simultaneamente nelle esercitazioni laboratoriali. Nel caso in cui non sia fisicamente possibile impegnare simultaneamente un'intera classe in attività di gruppo garantendo adeguati spazi, il docente è tenuto a organizzare diversamente l'attività didattica, ad esempio alternando le attività ai banconi con attività di elaborazione o di altro tipo condotte nei banchi della tribunetta.

4. Durante le esercitazioni il docente deve garantire che il posizionamento degli studenti consenta in ogni caso adeguate e agevoli vie di fuga, prive di intralci.

5. Durante le esercitazioni, il docente deve inoltre:

a. assicurarsi che gli studenti manipolino solo attrezzature e materiali che rispettino le norme di sicurezza e per i quali sia previsto l'uso da parte degli studenti;

b. assicurarsi che, prima di manipolare attrezzature e materiali, gli studenti abbiano ricevuto adeguate e puntuali istruzioni e prescrizioni;

c. verificare costantemente che gli studenti operino nel rispetto delle istruzioni e prescrizioni impartite;

d. verificare che gli studenti dispongano solo del materiale effettivamente necessario alla conduzione delle esperienze proposte, invitandoli a non portare in Laboratorio zainetti, libri, cappotti o materiali non necessari;

e. in caso di guasti, rotture o malfunzionamenti delle attrezzature e della strumentazione data in uso agli studenti, deve stendere un apposito rapporto scritto, segnalando le anomalie riscontrate e le circostanze.

ART. 9 – CONDUZIONE DI ESPERIENZE ED ESERCITAZIONI DA PARTE DAGLI STUDENTI: RESPONSABILITÀ DEGLI STUDENTI

1. Prima di accedere al Laboratorio, gli studenti devono informarsi circa il materiale che dovranno portarsi dietro per la conduzione delle attività assegnate. È vietato agli studenti portare in laboratorio materiale non necessario come ad esempio, zainetti, libri, cappotti, ombrelli, cibi e bevande, ecc., che devono essere invece lasciati nell'aula della classe o in spazi esterni al Laboratorio.

2. Durante le esercitazioni, gli studenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente le istruzioni e le prescrizioni ricevute dal docente, manipolando attrezzature e materiali solo nelle modalità indicate dal docente.

3. Durante le esercitazioni di gruppo, gli studenti:

a. devono rispettare scrupolosamente le istruzioni e le prescrizioni ricevute dal docente, manipolando attrezzature e materiali solo nelle modalità indicate dal docente;

b. non possono assolutamente "giocare" con i materiali o le attrezzature del Laboratorio;

c. non possono assolutamente prelevare o maneggiare materiali e attrezzature presenti nel Laboratorio ma non assegnati al gruppo;

d. non possono assolutamente utilizzare materiali o attrezzature personali non in dotazione al Laboratorio;

e. devono utilizzare i materiali e le attrezzature assegnate solo allo scopo di realizzare solo le specifiche esperienze previste. Nel caso in cui un gruppo intenda modificare la modalità di conduzione di un esperimento proposto o effettuare un esperimento diverso con le attrezzature e i materiali assegnati, deve prima discutere la proposta con il docente e ottenere una specifica autorizzazione;

f. ai banconi, devono rimanere nelle posizioni assegnate dal docente, spostandosi solo dopo avere ottenuto espressa autorizzazione;

g. devono lasciare le vie di fuga libere da ogni ingombro;

h. prima di effettuare qualsiasi attività, devono verificare l'integrità del materiale loro fornito, segnalando al docente eventuali guasti, ammanchi, rotture o malfunzionamenti.

i. durante la conduzione delle attività, devono adottare la massima cura nell'utilizzo di strumenti e attrezzature;

j. se durante la conduzione delle attività rilevano un problema o un guasto,

devono immediatamente informare il docente.

k. al termine delle attività, devono riconsegnare in ordine il materiale e l'attrezzatura ricevuti, nel modo indicato dal docente

4. Gli studenti sono responsabili dell'integrità del posto di lavoro e del materiale loro assegnato; in caso di rotture dovute a comportamento doloso o non diligente, i responsabili dovranno risponderne in base al Regolamento di Istituto.

Art. 10 – DOCUMENTAZIONI E DOTAZIONI

1. Presso il Laboratorio deve essere depositata la seguente documentazione:

a. regolamento;

b. norme di comportamento per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti;

c. registro per la segnalazione di rotture, guasti, manomissioni e ammanchi di materiale;

d. registro per il trasferimento temporaneo di materiali e attrezzature.

2. Il Laboratorio deve essere dotato di una cassetta di pronto soccorso per eventuali limitati interventi di prima necessità.

Art. 11 – NORME ACCESSORIE DI SICUREZZA E PREVENZIONE

1. All'inizio di ogni ciclo scolastico, e se ritenuto necessario, all'inizio di ogni anno scolastico, gli insegnanti dovranno mostrare alle classi interessate il laboratorio, indicando in particolare le vie d'uscita, la localizzazione dei mezzi antincendio, illustrare il Regolamento e le norme specifiche di prevenzione antinfortunistiche.

2. Il responsabile del Laboratorio comunica a tutti i docenti di Fisica, che ne informeranno ove necessario le rispettive classi, le variazioni apportate alla struttura, alla dotazione e al Regolamento del Laboratorio, fornendo specifiche informazioni su eventuali aspetti concernenti la sicurezza e i rischi specifici.

3. Per la prevenzione degli incendi e il piano di evacuazione si fa riferimento alle disposizioni valide per l'intero istituto.

4. Per quanto attiene alla sicurezza e alla prevenzione in generale, in riferimento a quanto non esplicitamente contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 12 – ADEMPIMENTI DELL'ASSISTENTE TECNICO IN TEMA DI PREVENZIONE

1. L'assistente tecnico ha l'obbligo, durante l'attività lavorativa, di:

a. Rispettare far rispettare tutte le norme di comportamento previste dal Regolamento;

b. verificare mensilmente l'efficienza degli impianti sezionatori di energia e degli impianti di alimentazione di acqua e gas, delle attrezzature antincendio e di emergenza sanitaria;

c. verificare che gli strumenti e le attrezzature utilizzate siano idonee all'impiego previsto, integre e correttamente funzionanti;

d. consegnare prima delle esperienze, ove richiesto dalle stesse, i mezzi di protezione individuale.

ART. 13 – CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ GIORNALIERE

1. Al termine dell'attività giornaliera l'assistente tecnico ha il compito di:

a. Controllare la chiusura dei rubinetti del gas

b. controllare la chiusura dei rubinetti dell'acqua;

c. controllare che tutte le apparecchiature elettriche siano spente e disconnesse dalla rete e che il quadro elettrico generale del bancone sia spento;

d. controllare la chiusura a chiave di armadi e cassetti;

e. controllare che i laboratori siano in ordine e non siano presenti evidenti anomalie;

f. chiudere a chiave i laboratori.

I docenti che utilizzano i laboratori al di fuori dell'orario di servizio dell'assistente tecnico hanno l'obbligo di adempiere personalmente a quanto previsto alle precedenti lettere.

Art. 14 – MONITORAGGIO DELLA FUNZIONALITÀ DEI LABORATORI

1. Tutti coloro che operano all'interno dei laboratori di Fisica sono tenuti a conoscere, applicare e far applicare il presente regolamento.

2. Tutti i docenti che utilizzano i laboratori sono tenuti a collaborare con il responsabile per garantire la corretta gestione degli stessi e l'applicazione del presente regolamento.

3. Qualunque osservazione riguardante la funzionalità, l'uso, la dotazione, le necessità dei laboratori e il rispetto del regolamento dovrà essere comunicata al responsabile che, ove ritenuto necessario, ne informerà per via gerarchica la Presidenza.

Approvato dal Collegio Docenti in data 21/02/2018 e dal Consiglio di Istituto in data 05/03/2018